CHE APPROVA L'ANNESSA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'ETIOPIA

Art. 3 (Convenzione fra governo e Banca Nazionale)

La presente convenzione, che forma parte integrante del suddetto contratto oggi stipulato fra i Governi del Regno d'Italia e dell'Impero di Etiopia e la Banca Nazionale del Regno d'Italia, dovra' essere approvata per legge.

Fino alla promulgazione della legge di approvazione, il governo italiano dara' alla Banca Nazionale tanti buoni del Tesoro per la somma corrispondente al pagamento fatto in conto del mutuo.

Versione in vigore dal 21 agosto 1890, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annessa convenzione fra l'Italia e l'Etiopia
Estremi	Legge 16 luglio 1890, n. 7016
Partizione	Convenzione fra governo e Banca Nazionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1890

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annessa-convenzione-fra-l-italia-e-l-etiopia/convenzione-fra-governo-e-banca-nazionale-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it